## **INIZIATIVA PARLAMENTARE**

## presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta per la modifica dell'art. 54 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria)

del 17 dicembre 2020

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede di rendere più flessibile il libero esercizio di naturopati e terapisti complementari, consentendolo <u>anche</u> a chi dispone di un diploma cantonale.

La richiesta del diploma federale, indispensabile dal 1.9.2018 per accedere al libero esercizio di naturopati e terapisti complementari in Ticino, risulta:

- 1) oggettivamente sproporzionata rispetto alle esigenze del diploma, considerato che il diploma cantonale è di buon livello;
- poco praticabile a causa delle difficoltà delle organizzazioni nazionali ad organizzare corsi e materiali in italiano per consentire ai diplomati cantonali in Ticino di sostenere l'esame professionale superiore federale.

Si chiede pertanto la modifica della specifica norma in vigore dal 1.9.18 nell'art. 54 della legge sanitaria, aggiungendo che possano operare sotto la propria responsabilità professionale anche i naturopati e terapisti complementari con diploma cantonale.

Modifica proposta: art. 54 cpv. 1 lett. b)

## Art. 54

## Operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale a) definizioni

<sup>1</sup>Sono considerati operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale, a titolo indipendente o dipendente, e possono quindi ottenere il libero esercizio secondo questa legge le persone qualificate nelle professioni di:

- a) medico, medico dentista, medico veterinario, farmacista, chiropratico, osteopata, psicologo attivo in ambito sanitario, psicoterapeuta;
- b) levatrice, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, ergoterapista, dietista, odontotecnico, droghiere, optometrista, ottico, podologo, estetista, massaggiatore medicale, arteterapeuta, fisioterapista per animali, naturopata con diploma federale o cantonale, terapista complementare con diploma federale o cantonale, igienista dentale, audioprotesista.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può completare l'elenco di cui al cpv. 1 con ulteriori professioni laddove ciò appaia giustificato in virtù dei relativi percorsi formativi e quadri professionali.

Raoul Ghisletta